

Codice A1426A

D.D. 5 marzo 2026, n. 119

Approvazione schema di contratto tra le Aziende Sanitarie e le strutture accreditate per le dipendenze.



ATTO DD 119/A1400B/2026

DEL 05/03/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Approvazione schema di contratto tra le Aziende Sanitarie e le strutture accreditate per le dipendenze.

con D.G.R. n. 63-12253 del 28/09/2009 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area delle dipendenze;

con D.G.R. n. 12-5525 del 14/03/2013 è stato approvato il primo Accordo regionale tipo;

in considerazione delle mutate situazioni normative nazionali e regionali, in stretta collaborazione con il Coordinamento regionale dei Direttori dei DPD-SerD e il Coordinamento Enti Accreditati del Piemonte (CEAPi), è stato elaborato il nuovo schema di contratto che definisce le regole dei rapporti tra le Aziende sanitarie e le strutture residenziali per le dipendenze accreditate, come da allegato "1", a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema contrattuale manterrà la sua validità fino a nuove disposizioni;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di contratto di cui all'allegato "1" alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, dando mandato alle aziende sanitarie per la stipulazione in relazione all'inserimento dei pazienti per tipologia di struttura;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. Il D.P.C.M. del 12/01/2017 la D.G.R. n. 61-12251 del 28.9.2009 la D.G.R. D.G.R. n. 63-12253 del 28/09/2009 la D.G.R. n. 12-5525 del 14/03/2013 la D.G.R. n. 63-12253 del 28/09/2009 la D.G.R. n. 4-13454 del 8/03/2010 la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 la D.G.R. n. 38-8654 del 27/05/2024;

determina

- di approvare lo schema di contratto per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende sanitarie e le strutture accreditate per le dipendenze, di cui all'Allegato "1" alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alle aziende sanitarie per la stipulazione in relazione all'inserimento dei pazienti per tipologia di struttura;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario referente
Gaetano Manna

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CONTRATTO_TIPO_DIPENDENZE_2026.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI NORMO-ECONOMICI TRA LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E LE LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE PER LE DIPENDENZE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale, di seguito identificata come "ASL", con sede in....., cod. fisc. e part. I.V.A. n....., rappresentata legalmente dal Dott., con la funzione di Direttore della S.C. Servizio Dipendenze Patologiche dell'ASL, all'uopo delegato con deliberazione n. domiciliato per la carica ai fini del presente accordo presso la sede legale della suddetta ASL

E

il GESTORE

Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
Indirizzo PEC
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.

della/e struttura/e:

DENOMINAZIONE	SEDE	PROVV. DI AUTORIZZAZIONE	PROVV. DI ACCREDITAMENTO	N. POSTI
		Determinazione n..... del	D.G.R./D.D. N.del	
		Determinazione n..... Del	D.G.R./D.D. N..... del	
		Determinazione n..... del	D.G.R./D.D. N. del	

rappresentato legalmente dal Sig.....con la funzione di Responsabile.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Oggetto e finalità del contratto

1. Il presente contratto è stipulato in attuazione della D.G.R. n. 63-12253 del 28/09/2009, nota alle parti in quanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 1.10.2009 ed è finalizzato a stabilire la disciplina normo-economica volta a regolamentare i rapporti tra le parti nei casi di inserimento di pazienti disposti dal DpD/Ser.D, nei limiti previsti dalla programmazione regionale.
2. La sottoscrizione del presente accordo non determina alcun impegno ad utilizzare i posti in argomento da parte dell'ASL medesima. L'ASL intende avvalersi del Presidio per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Art. 2

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

1. Il gestore della Struttura garantisce le prestazioni di assistenza, avvalendosi di attrezzature, servizi e personale, come definite dalla normativa regionale di riferimento.
2. Il gestore della Struttura, anche in caso di affidamento parziale o totale dell'esecuzione dei servizi a soggetti terzi, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto, esonerando l'ASL da alcun rapporto diretto con l'eventuale terzo affidatario di altro servizio.
3. Il Gestore, ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area delle dipendenze, s'impegna a garantire nel tempo il pieno rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali, come previsto dalla normativa regionale di riferimento (DD.GG.RR. n. 63-12253 del 28.9.2009, n. 61-12251 del 28.9.2009 e n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i.) per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche o integrazioni in merito ai requisiti sopra citati troveranno immediata applicazione, senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.

Il gestore della Struttura, qualora ne ricorrano i presupposti, è tenuto altresì alla realizzazione degli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. 61-12251 del 28.9.2009.

4. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il gestore della Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura – numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai CCNL di categoria del settore privato, in conformità alla normativa vigente e in relazione agli standard del modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. L'ASL si riserva la facoltà di procedere, mediante opportuni controlli presso i competenti uffici, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in materia di applicazione della normativa vigente rispetto all'applicazione dei CC.NN.LL. di categoria.
5. Il gestore della Struttura s'impegna a presentare l'eventuale documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento su specifica richiesta dell'ASL e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo. L'ASL può, altresì, accedere alla documentazione riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti nonché accedere ai locali della struttura e assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.
6. Al fine di consentire visite da parte dei familiari, la struttura garantisce l'accesso, nel rispetto della privacy e del consenso dell'utente, secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Garantisce inoltre l'accesso a tutti gli aventi diritto in base a norme di legge.
7. In caso di revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, dovuta al mancato rispetto dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi, il presente contratto s'intende automaticamente risolto.

Sarà data contestuale ed immediata notizia della revoca dell'accreditamento da parte della Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio. In caso di risoluzione di

diritto del contratto, gravano in capo alla struttura tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre strutture.

Art. 3

Procedure di accoglienza/ingresso

1. Il gestore della Struttura s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti inviati dal Servizio Dipendenze Patologiche, secondo le modalità definite dalla normativa regionale.

Per ogni utente inserito, in attuazione del progetto definito dal servizio inviante, verrà redatto il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI), sottoscritto dal responsabile della Struttura ospitante e dal responsabile incaricato del Servizio Dipendenze inviante, e verrà aperto un fascicolo sanitario da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 4

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa omnicomprensiva applicabile nei confronti della tipologia di attività prestazionali è fissata sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 4-13454 del 8.03.2010, D.G.R. n. 38-8654 del 27 maggio 2024 ed eventuali successive rivalutazioni così come di seguito riportato:

- euro/die STR residenziale 12-A
- euro/die STR alloggio reins 12-B1
- euro/die STR alloggio reins HIV/AIDS 12-B2
- euro/die STR semiresidenziale 8 ore die 12-C1
- euro/die STR semiresidenziale breve 4 ore die 12-C2
- euro/die STR ambulatoriale 12-D
- euro/die STS Adulti 13-A
- euro/die STS Bambini 13-A
- euro/die STS Mamme pronta emergenza 13-A
- euro/die STS Bambini pronta emergenza 13-A
- euro/die STS Coppie (adulti e minori) 13-B
- euro/die STS Minori 13-C
- euro/die STS Minori pronta emergenza 13-C
- euro/die STS Centro Crisi 13-D
- euro/die STS Comorbilità 13-E

- euro/die STS HIV/AIDS 13-F
- euro/die SRLA residenziale 14-A
- euro/die Gruppi appartamento 14-B

2. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto non costituisce impegno alla remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei posti letto utilizzati dai cittadini assistibili inseriti in regime di convenzione dalle ASL nell'ambito della programmazione regionale e delle tipologie individuate ai sensi della normativa vigente;

3. Alla struttura, in quanto autorizzata e accreditata per l'esercizio è corrisposta la retta complessiva giornaliera di euro, aggiornata ai sensi della D.G.R. n. 38-8654 del 27 maggio 2024 e s.m.i. e dalle disposizioni regionali applicative.

4. Alla Struttura non verranno riconosciuti eventuali costi eccedenti la tariffa giornaliera innanzi definita.

5. Il Presidio s'impegna ad emettere fatture a cadenza mensile, a seguito dell'ordine trasmesso dall'Azienda tramite il sistema "NSO" (Nodo di Smistamento degli Ordini), allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. Le fatture verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002 che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - gli stessi sono determinati, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali. I pagamenti devono aver luogo nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. I ritardi di pagamento dovuti ad errori o incompletezza dei dati nelle fatture, tempestivamente segnalati dall'ASL, non sono imputabili a quest'ultima, per cui il termine di pagamento decorre interamente dalla trasmissione della fattura con le dovute rettifiche/integrazioni.

6. È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

Art. 5

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche.

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. L'A.S.L., attraverso il Servizio Dipendenze, s'impegna a monitorare l'andamento del progetto e a verificare la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso, in presenza di significative variazioni del progetto, la struttura deve provvedere all'aggiornamento del PTRI secondo le indicazioni del Servizio Dipendenze.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL, attraverso il Servizio Dipendenze, nell'ambito della propria attività ordinaria, può effettuare controlli circa l'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli utenti a quanto riportato nei fascicoli sanitari. I controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura (o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto), con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione, di un medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi di trasferimenti, ricoveri temporanei in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la struttura deve darne immediata comunicazione all'ASL. Ai fini del conteggio dell'addebito mensile, nel caso di trasferimento dell'ospite presso altra struttura, la giornata di ingresso e di dimissione/decesso sono considerate come giorno unico di presenza effettiva.

5. La tariffa, in caso di assenza, rimane così disciplinata :

- In caso di assenza dell'utente fino ad un massimo di trenta giorni consecutivi, concordata col D.P.D./SerD inserente, è previsto il pagamento della retta giornaliera nella misura del 50% a partire dal primo giorno di assenza. Decorso il 30° giorno di assenza l'utente si considera dimesso d'ufficio. Si prevede la possibilità di una deroga autorizzata preventivamente dal Servizio inviante per gli utenti che necessitano di accoglienza presso altre strutture per periodi superiori a 30 giorni consecutivi al fine di rispondere a particolari esigenze di natura clinica e assistenziale, individuate di concerto con il medico curante.
- Non sono da considerarsi casi di assenza dell'utente i rientri al domicilio pianificati nel P.T.I. e nel P.T.R.P., qualora non superino i tre giorni consecutivi.
- Non sono da considerarsi casi d'assenza le fughe temporanee.
- Il diritto a ricevere il pagamento della retta giornaliera matura dal giorno di ammissione e non comprende il giorno di dimissione/decesso.
- In caso di inserimento presso Casa di Cura Neuropsichiatrica il paziente è da considerarsi dimesso.

Art. 6

INADEMPIMENTI – SOSPENSIONI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e dagli organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. Al rapporto disciplinato dal presente contratto, si applicano le cause di decadenza e di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

3. L'ASL, nel caso di accertata inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla tempestivamente o a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il

termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'inadempienza, dandone contestuale notizia alla Direzione Sanità. L'inerzia rispetto alla diffida, la mancata controdeduzione protratta per oltre i 30 giorni, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto. In caso di risoluzione di diritto del contratto, gravano in capo alla struttura tutti gli adempimenti e i relativi oneri per l'idonea collocazione degli utenti in altre strutture, in raccordo con l'ASL, gli utenti, o i loro rappresentanti legali, e le loro famiglie.

4. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, la Commissione di Vigilanza dell'ASL potrà richiedere al SerD dell'ASL inviante il trasferimento temporaneo dei pazienti in altra struttura accreditata, dandone comunicazione alla Direzione Regionale Sanità.

5. Il contratto si intende risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento. Di ciò sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui ha sede la Struttura.

6. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge o delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto. Il pagamento delle rette è comunque interrotto in tutte le ipotesi di sospensione dell'accreditamento, ivi compresa quella di diritto conseguente alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 7

Durata

1. Il presente contratto avrà durata fino al 31.12.2028 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene sottoscritto dalle parti in forma digitale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di leggi e regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato con le nuove disposizioni.
5. Il gestore della Struttura, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui al punto 4, ha facoltà di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ASL.

ART. 8

Spese di contratto

Tutte le spese inerenti al presente contratto per imposta di bollo, copie o simili, se dovuti, sono a carico della struttura.

L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 9

Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati secondo i principi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 10

Foro competente

Per ogni controversia le parti riconoscono come foro competente il Foro dell'ASL

Art.11

Adempimenti normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

1. Il presente contratto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASL, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 41, comma 4, e s.m.i.
2. Il Gestore della struttura dichiara di aver preso visione dei piani anticorruzione rispettivamente pubblicati dall'ASL....., nell'area Amministrazione Trasparente.
3. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dalla delibera Anac n. 371 del 27/07/2022 in vigore dal 27/08/2022, che ha aggiornato le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, estendendo l'applicazione della normativa sulla tracciabilità agli istituti disciplinati dagli artt. 55-58 del codice del Terzo Settore, ricomprendendo anche le prestazioni dei servizi sanitari in convenzione con soggetti del Terzo Settore accreditati, l'ASL provvederà ad attribuire un codice CIG per ciascun presidio erogante.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA (Legale Rappresentante)

PER L'A.S.L.:

Dott. - Direttore SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)